

Schema di decreto legislativo recante:

“TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”

in attuazione della delega conferita dall'articolo. 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o),
della legge 23 agosto 2004, n. 243

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Schema di decreto legislativo recante: “Totalizzazione dei periodi assicurativi”, in attuazione della delega conferita dall’art. 1, c. 1, lett. d), e c. 2, lett. o), della legge 23 agosto 2004, n. 243

- Relazione illustrativa -

Il presente schema di decreto legislativo dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi dei periodi assicurativi.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243 del 2004.

Il presente schema di decreto legislativo detta una nuova disciplina dell’istituto della totalizzazione, in sostituzione delle disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e nel successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n. 57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate.

L’istituto della totalizzazione consente al lavoratore che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

Lo schema di decreto legislativo, esaminato in via preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005, è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte della competenti Commissioni parlamentari.

Data l’impossibilità del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare alcune richieste di modifica al decreto provenienti dalle Commissioni (le condizioni poste dalla XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati), il Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2005, stante la necessità di rispettare comunque il dettato dell’articolo 81, comma quarto, della Costituzione, ha deliberato la ritrasmissione alle Camere dello schema di decreto, sul quale si sono nuovamente espresse, in via definitiva, le Commissioni, confermando sostanzialmente il parere già espresso.

Anche se, in conclusione, le condizioni poste dalla XI Commissione della Camera dei deputati (all’articolo 1, comma 1, la riduzione da 6 a 5 anni della durata minima dei periodi assicurativi oggetto di totalizzazione e all’articolo 4, comma 5, l’estensione anche agli enti previdenziali di diritto pubblico dell’applicazione del sistema di calcolo previsto dall’ordinamento di appartenenza, anziché del criterio contributivo, qualora il soggetto interessato abbia maturato in tale gestione il requisito contributivo minimo per avere accesso alla pensioni di vecchiaia) non sono state accolte, va rilevato che la V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, nel parere espresso il 20 dicembre 2005 sullo schema di decreto, ha manifestato contrario avviso, ai sensi dell’articolo 81, comma quarto, della Costituzione, all’inserimento nel testo delle predette condizioni.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La scadenza per l'esercizio della delega era fissata, originariamente, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, al 6 ottobre 2005 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima). Per effetto di quanto previsto dal comma 46 del predetto articolo, tale scadenza è stata in un primo tempo posticipata al 5 dicembre 2005 ed è ora - a seguito della ritrasmissione dello schema di decreto alle Camere - definitivamente stabilita nella data del 3 febbraio 2006.

Di seguito vengono illustrati i contenuti dei singoli articoli che ridefiniscono il nuovo assetto dell'istituto della totalizzazione.

L'**articolo 1**, nel fissare il principio che la prestazione da totalizzazione è unica, definisce l'ambito di applicazione dell'istituto relativamente alle pensioni di vecchiaia e di anzianità, individuando le forme pensionistiche obbligatorie nelle quali opera ed i soggetti destinatari della totalizzazione, ossia gli iscritti a due o più forme pensionistiche che, sulla base dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti singolarmente considerati, non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una qualsiasi gestione previdenziale.

Al comma 1, non è stato possibile, per le ragioni sopra esposte, osservare la condizione richiesta dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, volta a ridurre da sei a cinque anni la durata minima dei periodi assicurativi oggetto di totalizzazione. Periodi di durata inferiore darebbero luogo a pensioni molto esigue. In questi casi continua ad operare utilmente il solo istituto della ricongiunzione che, nella fattispecie, è meno oneroso.

Vengono stabilite le condizioni per l'esercizio della facoltà di totalizzare, definendo requisiti omogenei che prescindono dalla specificità delle diverse gestioni presso le quali risulta iscritto l'interessato (65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva). Per gli iscritti che abbiano maturato una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, si prescinde dal requisito dell'età anagrafica.

Potendo l'istituto operare anche nell'ipotesi in cui siano stati in astratto conseguiti i requisiti minimi stabiliti dalla singola gestione, la platea dei destinatari risulta significativamente ampliata rispetto alla precedente disciplina, nonostante l'esclusione dei periodi contributivi di durata inferiore a cinque anni, che in ogni caso possono essere oggetto di ricongiunzione. Al riguardo, si è ritenuta scarsamente significativa sia l'onerosità della ricongiunzione, sia la mancata valorizzazione di detti periodi contributivi ai fini della totalizzazione.

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è precluso dalla richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista dal singolo ordinamento, presentata dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'**articolo 2** fissa la disciplina della totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti. Con particolare riferimento alla prima, viene stabilito che il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Con riferimento alla seconda, è stabilito che il diritto, esercitabile per i decessi occorsi a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

L'**articolo 3**, relativo all'esercizio del diritto, dispone che la totalizzazione dei periodi assicurativi sia conseguibile a domanda, da presentare all'ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore è da ultimo iscritto. E' confermata la funzione alternativa della totalizzazione rispetto all'esercizio della riconsunzione. Infatti, è stato previsto, con norma transitoria, che il lavoratore, in possesso dei requisiti per l'accesso alla totalizzazione, che abbia già presentato domanda di riconsunzione possa recedere chiedendo la restituzione delle somme versate sempre che il procedimento di riconsunzione non sia stato definito.

L'**articolo 4** disciplina le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo l'applicazione del metodo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale disposizione, coerente con il sistema di calcolo già vigente nel sistema previdenziale attuale, da un lato, è idonea a soddisfare le legittime esigenze di tutela previdenziale degli assicurati e, dall'altro, consente un contenimento degli oneri a carico delle gestioni previdenziali, sia pubbliche che private, in linea con l'esigenza di non compromettere la loro sostenibilità finanziaria e nel rispetto della autonomia gestionale delle Casse di previdenza per i liberi professionisti. Per gli enti pubblici la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo è determinata sulla base del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, relativo al diritto di opzione del lavoratore per il metodo contributivo cosiddetto puro. La pensione così calcolata risulta correlata ai contributi versati. Per gli enti privatizzati, tenuto conto che le aliquote contributive sono molto più basse di quelle vigenti per i lavoratori dipendenti ed anche per gli autonomi, il sistema di calcolo contributivo prevede:

- la flessibilizzazione dei parametri di riferimento sulla base delle specifiche realtà delle gestioni di categoria;
- l'introduzione di una soglia minima del tasso di capitalizzazione per garantire comunque una equa rivalutazione dei contributi che consente di elevare l'importo della prestazione, avvicinandola a quella che ne sarebbe derivata dal calcolo con il sistema retributivo, privilegiando in particolar modo le anzianità contributive più elevate;
- la previsione di un meccanismo di tutela delle anzianità più elevate di iscrizione alla cassa professionale. Nel calcolo della prestazione viene utilizzato un algoritmo che riproporziona gradualmente il calcolo contributivo a quello retributivo fino a giungere alla totale equiparazione a partire dai 29 anni di iscrizione alla Cassa.

Il coefficiente di trasformazione da applicare per la determinazione della pensione annua è stato individuato per tutte le gestioni, sia pubbliche che private, nelle ipotesi demografiche di cui alla tabella A) allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, tenendo conto del meccanismo di aggiornamento decennale già contenuto nella citata disposizione. Nell'allegato al provvedimento è riportata la formula matematica utile allo scopo.

In adesione alla condizione espressa dalla V Commissione Bilancio del Senato, al comma 4 è stato sottolineato che i vari parametri e la formula di calcolo di cui all'articolo 4 possono essere modificati "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" in caso di sostanziali modifiche deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti (è stata ritenuta superflua l'indicazione esplicita, tra questi ultimi, del Ministero dell'economia e delle finanze,

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

essendo già, tale dicastero, espressamente investito di tale funzione di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 509/1994).

Il comma 5 prevede che, qualora il soggetto abbia maturato in una gestione il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, viene comunque applicato, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento della gestione medesima. **Ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, non è stata accolta la condizione della Commissione lavoro della Camera dei deputati, tesa ad estendere tale principio anche al calcolo del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici.**

L'**articolo 5**, in una prospettiva di semplificazione e di certezza rispetto al cliente fruitore del servizio, disciplina le modalità di erogazione del trattamento pensionistico prevedendo in capo ad un unico soggetto, l'INPS, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni a cui carico permane l'onere delle rispettive quote.

In applicazione a tale disposizione è prevista la possibilità di stipulare convenzioni tra l'INPS e le gestioni interessate soprattutto nei casi in cui il predetto Istituto non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione, e quindi deve essere rimborsato dei costi amministrativi di gestione.

L'**articolo 6** colma un vuoto normativo attualmente esistente ai fini della ricongiunzione per i liberi professionisti iscritti a gestioni private rette dal sistema contributivo (enti privati ai sensi del decreto legislativo n. 103/96), rendendo applicabile anche per i professionisti interessati la legge 5 marzo 1990 n. 45. Viene così data anche ai soggetti di cui sopra la possibilità di ricongiungere periodi assicurativi inferiori a cinque anni.

L'**articolo 7** abroga espressamente l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed il relativo regolamento di attuazione, avendo con il presente provvedimento razionalizzato la disciplina dell'istituto della totalizzazione, nel rispetto del precetto della Corte Costituzionale ed in linea con i più recenti orientamenti europei.

L'**articolo 8** detta le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento, che necessità, complessivamente, di nuove risorse per 160 milioni di euro annui. **Per la formulazione della norma è stata seguita la condizione posta dalla V Commissione Bilancio del Senato.**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 1, lettera *d*), e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

VISTO l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57;

VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 1

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di riconsunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
 - a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
 - b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 2

Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 3

Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 4

Modalità di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
 - a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
 - b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del PIL di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;
 - c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
 - d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b), c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

4. I parametri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
 - a)* sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
 - b)* ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
 - c)* settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
 - d)* trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 5

Pagamento dei trattamenti

1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 6

Ricongiunzione per gli iscritti agli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. Per gli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 7

Norme finali

1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. **All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto legislativo. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Allegato 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

$$P_{tot} = p_0 * \left(\frac{1}{A-a} \right) + p_1 * \left(\frac{A-1-a}{A-a} \right)$$

dove:

P_{tot} = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P_0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale;

P_1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3.

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista.

a = Anzianità contributiva maturata presso l'ente

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Relazione tecnica

Il complesso delle disposizioni in esame disciplina la totalizzazione de periodi assicurativi con riferimento a:

- **articolo 1** - pensioni di anzianità e di vecchiaia, per le quali viene comunque stabilito un requisito di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, di 40 anni e un requisito anagrafico di 65 anni. La possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è stabilita con riferimento ad una durata minima di tali periodi non inferiore a 6 anni;
- **articolo 2** –pensioni di inabilità e ai superstiti di assicurato;
- **articolo 3, comma 3** – possibilità di restituzione delle somme già versate per coloro che hanno in corso il pagamento degli oneri da ricongiunzione; tale recesso può essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;
- **articolo 4** – il calcolo del trattamento conseguente alla totalizzazione dei periodi assicurativi avviene per gli enti previdenziali di diritto pubblico in base ai meccanismi del decreto legislativo n. 180/1997, mentre per gli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509/94 si applica il sistema contributivo con alcune correzioni, in relazione al tasso di capitalizzazione dei contributi (pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito) e all'applicazione di una maggiorazione in funzione dell'anzianità contributiva maturata presso l'ente;
- **articolo 7** – abrogazione della precedente disciplina della totalizzazione come stabilita all'articolo 71 della legge n. 388/2000.

Dal complesso delle disposizioni conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica relativi sia a minori entrate contributive per ricongiunzione relativamente ai soggetti che optano per la totalizzazione nonché un incremento di oneri pensionistici.

Sulla base degli elementi amministrativi forniti dall'INPS, INPDAP, altri enti di diritto pubblico e dagli enti di diritto privato, conseguono i seguenti oneri, alla cui copertura si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203/2005.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(valori in mln di euro)

INPS E INPDAP E ALTRI ENTI DIRITTO PUBBLICO

	2006	2007	2008
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco	53	114	139
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	102	49	32
Effetto complessivo	155	163	171

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

	2006	2007	2008
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco			
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	31	23	15
Effetto complessivo	31	23	15

EFFETTO COMPLESSIVO

	2006	2007	2008
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco	53	114	139
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	133	72	47
Effetto complessivo	186	186	186
attuale stanziamento (articolo 71 legge n. 388/2000)	26	26	26
Onere da coprire	160	160	160

Per gli anni successivi a 2009, il ridursi delle minori entrate per ricongiunzione per effetto dell'esaurirsi della corresponsione delle restituzioni, a seguito della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, è in grado di compensare i maggiori oneri pensionistici rendendo la copertura prevista congrua per il complessivo onere

Con riferimento agli enti di diritto privato:

- a) pur non godendo di trasferimenti dal bilancio dello Stato, i medesimi enti sono inglobati nell'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, derivando quindi dalla disposizione un maggiore onere nell'ambito del Conto delle PA per il quale viene assicurata dalla copertura adeguata compensazione;
- b) sulla base degli elementi amministrativi in possesso dei medesimi e delle conseguenti valutazioni, il calcolo della prestazione con il sistema di calcolo previsto per la totalizzazione riduce la spesa pensionistica che sarebbe conseguita dall'applicazione dell'articolo 71 della legge n. 388/2000 compensando in tali termini il maggiore accesso all'istituto da parte degli iscritti.